



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 8 di

infQ azienda – Agosto 2019

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Omessa indicazione in fattura del numero REA	L'omessa indicazione sulla fattura (nel caso di specie, elettronica) del numero REA non rappresenta un "errore" sanabile tramite l'emissione di una nota di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72. Quest'ultima, infatti, è utilizzabile esclusivamente qualora sussista una variazione dell'imponibile / imposta. In tal caso è possibile anche "far emergere il «numero REA»". Il numero REA, peraltro, non è un elemento richiesto dall'art. 21, DPR n. 633/72 o da altra norma fiscale, bensì dall'art. 2250, C.c., la cui omissione è sanzionata dall'art. 2630, C.c.
Risposta interpello Agenzia Entrate 26.6.2019, n. 208	
Detrazione spese riqualificazione energetica e recupero edilizio e volumetria inferiore	Le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui agli artt. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 e 16-bis, TUIR, spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Ciò purché si tratti di un immobile non sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Risposta interpello Agenzia Entrate 27.6.2019, n. 210	
Acquisto lavasciugatrice	La detrazione IRPEF del 50% c.d. "bonus mobili" spetta anche per l'acquisto di una lavasciugatrice di classe A (attuale massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico), considerato che la disposizione "deve essere intesa ad agevolare l'acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica".
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.7.2019, n. 245	
Contributi previdenziali Impresa agricola familiare	Non costituiscono oneri deducibili in capo al collaboratore / coadiutore di un'impresa familiare agricola i contributi previdenziali rimborsati da quest'ultimo al titolare dell'impresa ex art. 10, comma 1, lett. e), TUIR in mancanza "di una disciplina esplicita del diritto di «rivalsa» nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura a favore dei collaboratori / coadiutori".
Risposta interpello Agenzia Entrate 16.7.2019, n. 248	
Deduzioni autotrasportatori	Sono state rese note le deduzioni forfetarie per il 2018 per i trasporti effettuati direttamente dall'imprenditore all'interno e fuori del Comune in cui ha sede l'impresa.
Comunicato stampa Agenzia Entrate 19.7.2019	

COMMENTI IL BONUS "EDICOLE"

La Finanziaria 2019 ha **riconosciuto per il 2019 e 2020** agli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, un **credito d'imposta**, "parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI" con riferimento ai locali dove è esercitata l'attività di vendita, nonché alle spese di locazione / altre spese individuate da un apposito Decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.



In particolare il credito in esame è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di **aiuti "de minimis"**.

Recentemente, con uno specifico Decreto, pubblicato sulla G.U., sono state emanate le disposizioni applicative in merito all'agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

L'agevolazione riguarda i **punti vendita**:

- **esclusivi**, ossia gli esercenti attività commerciali che **operano esclusivamente** nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- **non esclusivi**, ossia gli esercenti attività commerciali abilitati alla vendita di quotidiani / periodici ex art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 170/2001, se l'attività commerciale costituisce **l'unico punto vendita** al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune. In particolare possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo i seguenti soggetti:
 - rivendite di generi di monopolio;
 - rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a 1.500 mq;
 - bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
 - strutture di vendita ex art. 4, comma 1, lett. e (medie strutture di vendita), f (grandi strutture di vendita) e g (centri commerciali), D.Lgs. n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
 - esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq;
 - esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti **requisiti**:

- **sede legale** in uno **Stato UE / SEE**;
- **residenza fiscale in Italia** / presenza di una **stabile organizzazione** in Italia, cui è riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati il beneficio;
- per i **punti vendita esclusivi**, l'indicazione del codice attività **47.62.10** ("*Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici*");
- per i **punti vendita non esclusivi**, l'indicazione di uno dei seguenti codici attività:
 - rivendite di generi di monopolio (codice 47.26);
 - rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30);
 - bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime (codice 56.3);
 - strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1);
 - esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq (codice 47.61).

DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Come sopra accennato l'agevolazione in esame si sostanzia in un **credito d'imposta** la cui determinazione differisce a seconda che il punto vendita sia o meno esclusivo.



Il credito d'imposta è concesso ad ogni esercente nella misura massima pari a **€ 2.000 per ciascun punto vendita** al dettaglio di giornali, riviste e periodici, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis".

Punti vendita esclusivi

Per gli esercenti attività commerciali che operano **esclusivamente** nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, il credito d'imposta in questione è **parametrato** agli **importi pagati** per i locali in cui il soggetto esercita l'attività, con riferimento alle seguenti voci:

- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell'IVA, se il soggetto opera come **unico punto vendita esclusivo** nel territorio comunale.



Le voci sopra riportate sono da riferirsi agli **importi pagati nell'anno precedente** alla richiesta dell'agevolazione.

Esempio 1 L'edicola BF (codice attività 47.62.10) per il 2018 ha pagato le seguenti spese:



- | | |
|--------------------|----------|
| • TASI | € 300 |
| • TARI | € 700 |
| • Locazione locale | € 14.000 |

L'edicola non è l'unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Voce di spesa	Importo pagato
TASI	300
TARI	700
Totale	1.000

L'ammontare del credito d'imposta spettante risulta pari a € 1.000.

Esempio 2 L'edicola OZ (codice attività 47.62.10) per il 2018 ha pagato le seguenti spese:



- | | |
|--------|---------|
| • IMU | € 1.200 |
| • TASI | € 300 |
| • TARI | € 700 |

L'edicola non è l'unico punto vendita presente nel territorio comunale.

Voce di spesa	Importo pagato
IMU	1.200
TASI	300
TARI	700
Totale	2.200

L'ammontare del credito d'imposta spettante risulta pari a € 2.000.

Punti vendita non esclusi

Per i punti vendita **non esclusivi**, il credito d'imposta in esame è:

- parametrato alle voci sopra elencate;
- commisurato per punto vendita al **rapporto tra i ricavi conseguiti dalla vendita di giornali, riviste e periodici** (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i **ricavi complessivi** considerando per le vendite soggette ad aggio / ricavo fisso il prezzo di cessione al pubblico.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per accedere al credito d'imposta è necessario **presentare in via telematica un'apposita istanza**, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita procedura che sarà resa disponibile all'indirizzo Internet www.impresainungiorno.gov.it.

La richiesta deve essere presentata dall'1.9 al 30.9 di ciascun anno.

Così la richiesta del **"bonus edicole" 2019**, relativo alle spese 2018, **va presentata dall'1.9 al 30.9.2019**.

La richiesta deve contenere una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**:

- per ogni **voce di spesa** che concorre alla formazione della base di calcolo del credito d'imposta; e
- degli **aiuti "de minimis" ricevuti** nel corso dei 2 esercizi precedenti e nell'esercizio in corso.

Per i **punti vendita esclusivi** che possono "conteggiare" anche le spese di **locazione del locale in cui è esercitata la vendita**, la richiesta deve contenere anche la **certificazione, rilasciata dal Comune** nel cui territorio è esercitata l'attività, **attestante l'inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale**.

Per i **punti vendita non esclusivi**, la richiesta, oltre alla predetta documentazione e certificazione, deve contenere una **ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, concernente il **rapporto tra i ricavi** della vendita di giornali, riviste e periodici (al lordo di quanto dovuto ai fornitori) ed i ricavi complessivi.

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame il soggetto deve risultare iscritto negli elenchi appositamente stilati dal Dipartimento, **entro il 31.12 di ciascuno dei 2 anni cui si riferisce il credito d'imposta** (l'elenco è trasmesso anche all'Agenzia delle Entrate).

In tale elenco, per ciascun beneficiario, è indicato l'**importo spettante assunto nel limite massimo previsto**.

Se l'importo dei crediti d'imposta **richiesti è superiore, per ciascun anno, alle risorse finanziarie disponibili**, la ripartizione avviene in maniera **proporzionale** tra tutti gli aventi diritto.

Le risorse disponibili per la concessione dell'agevolazione in esame ammontano a € 13 milioni per il 2019 e € 17 milioni per il 2020.



Merita evidenziare che il citato Dipartimento provvede ad aggiornare il **"Registro nazionale degli aiuti di Stato"** (RNA) con l'inserimento dei dati relativi al beneficio in esame.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va:

- indicato nel **mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso / utilizzato**. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno di concessione;
- utilizzato **esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), **a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari**.

REVOCA / RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel caso in cui il Dipartimento, accerti l'insussistenza dei requisiti / documentazione non veritiera / false dichiarazioni rese, procede alla **revoca / rideterminazione del credito**.

I beneficiari dell'agevolazione devono **comunicare tempestivamente** al citato Dipartimento l'eventuale **perdita dei requisiti** per l'ammissibilità ai benefici richiesti, nonché ogni altra variazione che ne incida sulla misura.

SCADENZARIO

Mese di Agosto

Per effetto della "Proroga di Ferragosto" gli **adempimenti fiscali ed i versamenti che scadono nel periodo 1.8 – 20.8.2019** possono essere effettuati **entro il 20.8.2019** senza alcuna maggiorazione.

Martedì 20 agosto

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento terza rata premio INAIL per coloro che hanno scelto la rateizzazione.
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
--------------------------------	---

Lunedì 26 agosto

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Si rammenta che: • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Giovedì 30 agosto

MOD. REDDITI 2019 MOD. IRAP 2019 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI NON COMMERCIALI BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI SOGGETTI CHE <u>NON</u> BENEFICIANO DELLA PROROGA	Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, Codice civile (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2018 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2018 e primo acconto 2019); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2018 e primo acconto 2019); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2018 da quadro EC; • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2017 e 2018 (prima rata), nonché 2/3 rata per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • IRAP (saldo 2018 e primo acconto 2019); • diritto CCIAA 2019 (codice tributo 3850).
---	---

Venerdì 31 agosto

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
----------------------------	--